



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2494 di data 21 maggio 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;  
**Autorizzazione, alla società Paion del Cermis S.r.l., alla realizzazione di un nuovo ristorante, nell'area sciabile del Cermis, loc. Bombasel, in Comune di Cavalese.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Sergio BETTOTTI         | - Presidente  |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - ing. Stefano FAIT             | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - arch. Alessia RUGGERI         | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 21 maggio 2018, con la quale la società Paion del Cermis S.r.l. con sede in Cavalese, via Cermis n. 2, , ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo edificio da destinare a ristoro nell'area sciabile dell'Alpe Cermis, in Comune di Cavalese.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Giovanni Berti, datati maggio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione della nuova struttura ricettiva sviluppata su due livelli. Il piano seminterrato ospita i locali di servizio, al piano terra si sviluppa l'area destinata all'attività di ristorazione. Il livello seminterrato realizzato in calcestruzzo armato, sarà quasi totalmente interrato salvo l'accesso ai servizi igienici posto lungo la strada ad ovest. Oltre ai bagni aperti al pubblico al seminterrato trovano collocazione tutti i locali tecnici e di servizio, quali magazzini, centrale termica, gruppo elettrogeno e locale quadri elettrici e trasformatore. Il piano terra è realizzato con strutture a pannelli prefabbricati in legno, impiegati per la realizzazione sia delle pareti che della copertura. Al suo interno si sviluppano gli spazi del ristorante, bar e cucina. I fronti sud ed est risultano essere interamente vetrati, mettendo in collegamento diretto gli spazi interni con quelli esterni dell'ampia terrazza/solarium. La copertura ha 5 falde che si innestano in un unico punto di colmo centrale. La terrazza solarium esterna è realizzata con pavimentazione in legno di larice oliato naturale, mentre il parapetto ad ovest lungo la strada verso il laghetto richiama la tipologia tradizionale del parapetto in legno.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*); ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Paion del Cermis S.r.l. con sede in Cavalese, via Cermis n. 2, alla realizzazione di un nuovo edificio da destinare a ristoro nell'area sciabile dell'Alpe Cermis, in Comune di Cavalese, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - l'elemento previsto a sostegno della copertura del corpo a doppia altezza (sala ristorante) venga maggiormente proporzionato in relazione allo sviluppo verticale dello stesso, al fine di costituire un congruo elemento figurativo di connessione tra l'attacco a terra e la copertura aggettante;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi.
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE  
- dott. Sergio Bettotti -

GM/SD/fr